

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Beni Nel Matrimonio E Nelle Unioni Civili](#) > [Regime Patrimoniale Tra Coniugi](#) > Germany

Regime patrimoniale tra coniugi

 Germania

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

La questione della proprietà dei beni acquisiti durante il matrimonio e della relativa divisione allo scioglimento dello stesso è sempre disciplinata dal regime patrimoniale applicabile ai sensi del diritto di famiglia. Gli effetti patrimoniali del matrimonio sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile in materia di regime patrimoniale fra coniugi. Il codice civile contempla i seguenti regimi: la comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Zugewinnngemeinschaft*), la separazione dei beni (*Gütertrennung*), la comunione dei beni (*Gütergemeinschaft*) e il cosiddetto regime facoltativo di comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Wahl-Zugewinnngemeinschaft*).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Fatto salvo il caso in cui i coniugi non dispongano diversamente mediante atto notarile, si applica il regime della comunione limitata agli incrementi patrimoniali. La comunione limitata agli incrementi patrimoniali prevede la separazione dei beni durante il matrimonio e il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati durante il matrimonio al termine del regime patrimoniale.

Il regime della separazione dei beni deve invece essere concordato dai coniugi mediante atto notarile. La separazione dei beni comporta una separazione totale del patrimonio di entrambi i coniugi, senza possibilità di conguaglio degli incrementi patrimoniali alla fine del matrimonio. Ciascun coniuge conserva come patrimonio personale quanto già di sua proprietà prima del matrimonio e quanto acquisito durante il matrimonio. La separazione dei beni può essere adottata anche senza disciplina contrattuale espressa, per esempio quando il regime patrimoniale è revocato o escluso mediante contratto matrimoniale senza concordare allo stesso tempo un altro regime patrimoniale.

Il regime della comunione dei beni deve essere anch'esso concordato dai coniugi mediante atto notarile. Nella comunione dei beni quanto apportato e quanto acquisito durante il matrimonio appartiene di norma al patrimonio comune dei coniugi (i cosiddetti beni comuni). I coniugi possono inoltre possedere un proprio patrimonio distinto (*Sondergut*) che non appartiene al patrimonio comune. Si tratta di beni che non possono essere trasferiti mediante negozio, per esempio crediti non pignorabili o partecipazioni a società di persone. Infine determinati beni possono essere riservati a un coniuge in proprietà esclusiva. Una forma eccezionale di comunione dei beni che i coniugi possono adottare è la cosiddetta comunione degli utili e degli acquisti (*Errungenschaftsgemeinschaft*). A tal fine i coniugi devono precisare nel contratto matrimoniale che tutti i beni acquisiti prima del matrimonio sono beni riservati.

Il regime facoltativo della comunione limitata agli incrementi patrimoniali (*Wahl-Zugewinnngemeinschaft*), un regime patrimoniale franco-tedesco, mira a evitare i problemi giuridici che possono sorgere nei matrimoni, soprattutto fra un cittadino francese e un cittadino tedesco, a causa delle diverse discipline patrimoniali. Se i coniugi optano per tale regime facoltativo, i rispettivi patrimoni restano distinti durante il matrimonio, come nel

caso della comunione limitata agli incrementi patrimoniali contemplata dall'ordinamento tedesco. Solo al termine del regime patrimoniale gli incrementi patrimoniali realizzati sono soggetti a conguaglio fra i coniugi. Nonostante la similitudine di contenuto con il regime di comunione limitata agli incrementi patrimoniali, nel caso del regime facoltativo vi sono diverse peculiarità riconducibili al sistema francese. Il risarcimento dei danni morali e gli aumenti impreveduti del valore degli immobili (per esempio attraverso la dichiarazione di edificabilità) non sono compresi nel conguaglio degli incrementi patrimoniali.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Se ritengono che il regime patrimoniale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali non sia idoneo alla loro situazione, i coniugi hanno la facoltà di concludere un accordo matrimoniale dinanzi a un notaio. In tal modo i coniugi possono per esempio optare per la separazione o per la comunione dei beni, oppure adottare disposizioni che derogano alla legge relativamente a un determinato regime. Possono anche stabilire contrattualmente le modalità relative alla ripartizione compensatoria dei diritti a pensione o alle spese di mantenimento.

Alla conclusione di un contratto di matrimonio va prestata attenzione all'effettiva efficacia delle disposizioni pattuite. Ad esempio, se uno dei coniugi risulta discriminato e si aggiungono ulteriori circostanze, il contratto matrimoniale può essere considerato contrario al buon costume e quindi nullo. In tal caso si applicano le disposizioni giuridiche che il contratto matrimoniale intendeva escludere. La giurisprudenza in materia è eterogenea. La questione dell'effettiva contrarietà al buon costume di una disciplina e quindi della sua nullità, o della necessità di adattarla, è pertanto giudicata caso per caso.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

Il regime legale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali prevede che, in caso di cessazione del regime patrimoniale (ad esempio per morte di un coniuge, divorzio o pattuizione contrattuale di un regime diverso) si proceda al conguaglio degli incrementi patrimoniali: il coniuge che durante il matrimonio ha acquisito un patrimonio superiore a quello dell'altro coniuge deve pertanto conferire all'altro coniuge una compensazione finanziaria paria alla metà della differenza dell'incremento patrimoniale.

Nel regime della comunione dei beni, in caso di divorzio il patrimonio comune è diviso, previo adempimento delle obbligazioni. In linea di principio, l'eccedenza residua spetta per metà a ciascun coniuge. Se i coniugi avevano invece optato per la separazione dei beni, la totale separazione dei patrimoni dei coniugi esclude la compensazione alla fine del regime.

Il diritto agli alimenti è indipendente dal regime patrimoniale. In caso di separazione senza pronuncia del divorzio, il coniuge che si trovi in stato di bisogno può in linea di principio chiedere all'altro coniuge di pagargli gli alimenti in virtù della separazione. Il diritto agli alimenti in virtù della separazione vale fino al momento della pronuncia del divorzio. Dopo il divorzio il coniuge in stato di bisogno può tuttavia esigere gli alimenti a determinate condizioni. La legge contempla i seguenti tipi di alimenti: per custodia dei figli, per vecchiaia, per malattia o infermità, per disoccupazione, per apporti complementari, per periodi di formazione, formazione continua e riqualificazione professionale e per motivi di equità.

Anche successivamente all'annullamento di un matrimonio in presenza di motivi di annullamento, in casi individuali possono sorgere diritti alla compensazione e agli alimenti.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Nel regime patrimoniale della comunione limitata agli incrementi patrimoniali, in caso di morte di uno dei coniugi il conguaglio degli incrementi patrimoniali avviene su base forfettaria, aumentando di un quarto la quota di legittima, indipendentemente dal fatto che il coniuge defunto abbia apportato un incremento patrimoniale. Se non eredita o rifiuta l'eredità, il coniuge superstite può chiedere il conguaglio degli incrementi patrimoniali

effettivamente realizzati e far valere inoltre la cosiddetta "piccola legittima" (*kleiner Pflichtteil*). La piccola legittima è calcolata sulla base della quota di legittima, senza tenere conto del quarto forfettario proveniente dal conguaglio degli incrementi patrimoniali.

Se i coniugi hanno convenuto la separazione dei beni, alla fine del matrimonio non vi è alcun conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali. Si applicano le disposizioni legislative generali in materia di eredità.

Nel regime di comunione dei beni l'eredità consiste nella metà del patrimonio comune, nei beni riservati e nel patrimonio distinto (*Sondergut*) del *de cuius*. La quota di eredità del coniuge superstite è determinata conformemente alle disposizioni generali.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il giudice della famiglia è competente per materia per le cause relative ai regimi patrimoniali, ossia le cause che vertono sul regime patrimoniale dei coniugi, in particolare il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati dai coniugi.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Una persona sposata risponde di norma solo dei propri debiti e solo con il proprio patrimonio. Sono esclusi i debiti contratti per far fronte ai bisogni quotidiani della famiglia.

Nel regime della comunione limitata agli incrementi patrimoniali esistono eccezioni al principio della libertà di disporre liberamente del patrimonio. Se uno dei coniugi intende cedere (alienare, donare, ecc.) l'intero patrimonio o la quasi totalità, è necessario il consenso dell'altro coniuge. Lo stesso vale se una persona sposata intende disporre di un bene di proprietà esclusiva che tuttavia appartiene al nucleo familiare.

Nel regime della separazione dei beni ciascun coniuge può invece disporre del proprio intero patrimonio e non necessita del consenso dell'altro coniuge per i beni appartenenti al nucleo familiare.

Se hanno optato per il regime di comunione dei beni, i coniugi amministrano congiuntamente il patrimonio comune, salvo se il contratto matrimoniale dispone l'amministrazione a un solo coniuge. Il patrimonio comune garantisce gli obblighi derivanti da un atto giuridico effettuato da uno dei coniugi durante la comunione dei beni solo se l'altro coniuge ha acconsentito all'atto o se, in mancanza di consenso, l'atto è produttivo per il patrimonio comune.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Il domicilio coniugale e gli oggetti domestici possono essere ripartiti durante il periodo di separazione o dopo il divorzio. In caso invece di comproprietà e di disaccordo fra i coniugi, tali beni vanno all'incanto e il ricavo è ripartito.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Se optano per il regime di comunione dei beni, i coniugi devono presentare il contratto notarile di matrimonio all'ufficio del catasto e chiedere la rettifica del registro. In tutti gli altri casi, ossia se i coniugi non hanno optato per il regime di comunione dei beni, non è necessario rettificare il catasto.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.